



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 150/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 29 settembre 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario- relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Valduggia (VC)** formulata con nota in data 19.6.2015 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 22.6.2015, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Adriano Gribaudo;

FATTO

Con la nota pervenuta presso la Sezione in data 22.6.2015 il Sindaco del Comune di Salza di Valduggia (VC) ha rivolto una richiesta di parere in ordine alla questione inerente l'utilizzo di un lascito testamentario.

Il Sindaco espone in particolare che nel corso del 2014 il Comune ha incassato la somma di € 60.000,00 in virtù di un lascito testamentario ove il testatore ha inteso destinare tale importo a favore del Centro assistenziale del Comune; che tale somma è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato e che l'amministrazione comunale vorrebbe utilizzare tale somma per le spese correnti di funzionamento, nel corso degli anni, del Centro assistenziale gestito dal comune, ritenendo che una diversa destinazione del lascito sarebbe in contrasto con la volontà del *de cuius*; domanda dunque se sia possibile destinare l'importo alle spese correnti di funzionamento del Centro assistenziale del comune, applicando l'avanzo di amministrazione vincolato al titolo I della spesa, per la quota necessaria anno per anno.

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera

10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

La richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, trattandosi di questione attinente la corretta destinazione di somme affluite al patrimonio dell'ente locale in virtù di una disposizione testamentaria, materia riconducibile alla contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

Va inoltre precisato che la Sezione, in conformità al proprio consolidato orientamento, ritiene di poter fornire indicazioni generali ed astratte sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione comunale le decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. sez. reg. contr. Piemonte 16.1.2014 n. 9).

MERITO

In ordine alla risposta da fornire al quesito formulato dal Comune occorre rilevare che il medesimo attiene alla possibile destinazione di una somma incassata dal Comune in virtù di un lascito testamentario e confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

In proposito occorre osservare che la somma introitata nelle casse comunali è conseguenza di un atto di liberalità *mortis causa* che ha determinato un incremento del patrimonio dell'Ente locale al quale, in virtù della natura gratuita, non ha determinato il sorgere di un obbligo alla corresponsione di un corrispettivo.

Va tuttavia evidenziato che, da quanto sinteticamente prospettato dal Comune -l'ente si è limitato a riferire che il testatore ha voluto destinare la somma al Centro assistenziale del comune- la disposizione testamentaria in questione possa comunque ritenersi un legato modale, ovvero disposizione in virtù della quale è sorto in capo al Comune beneficiario il dovere di rispettare la volontà del testatore circa l'utilizzo di tale somma. In proposito il Comune pone la questione circa la possibilità di utilizzare integralmente l'importo per spese correnti, segnatamente per le spese di funzionamento del Centro.

In ordine alla possibilità di utilizzazione delle siffatte risorse per finanziare spese di natura corrente la Sezione prende atto che l'amministrazione comunale ritiene che tale somma debba essere destinata necessariamente per le spese correnti di

funzionamento del Centro assistenziale gestito dal Comune per rispettare la volontà del *de cuius* e non entra nel merito dell'interpretazione del legato modale fatta propria dall'ente locale, conseguentemente ritiene che nulli osti alla destinazione del lascito al finanziamento delle spese di funzionamento del Centro assistenziale comunale con applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per la quota necessaria annualità per annualità sino ad esaurimento completo dell'importo.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 29 settembre 2015.

Il Relatore

F.to Dott. Adriano Gribaudo

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **30/09/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola